

ELEZIONI POLITICHE 4 marzo 2018

Disciplinare di propaganda elettorale

Art. 1. Utilizzo locali di proprietà comunale

(art.19 -comma 1- Legge 10 dicembre 1993 n.515)

1. Il Comune di Spoleto mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro la sala di PALAZZO MAURI – SALA I PIANO il cui accesso è privo di barriere architettoniche, **con oneri a carico del richiedente (es. riscaldamento, sicurezza, custodia, etc.)**.

2. L'utilizzo della sala è concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso il **Comando Polizia Municipale** in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento. A tal fine il Comando è aperto tutti i giorni, ad eccezione di domeniche e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

3. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata che non potrà eccedere le due ore; la sala non potrà essere occupata ulteriormente anche se l'inizio abbia subito ritardo. Per il giorno di chiusura della campagna elettorale (**venerdì 2 marzo 2018**) la durata non dovrà essere superiore ad un'ora e mezza. Non sarà consentito da parte del medesimo partito più di un utilizzo per giorno né sarà consentita la richiesta, presentata nell'ambito della medesima giornata, relativa a più giorni di utilizzo della suddetta sala.

4. Nel caso di concomitanza di istanze verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale venerdì 2 marzo 2018.

5. Il **termine ultimo per la presentazione delle domande** per la concessione all'uso della sala di cui al comma 1, per l'ultimo giorno di campagna elettorale, è **mercoledì 28 febbraio 2018 ore 12.00**.

6. Nel caso di concomitanza di istanze verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale.

7. **Per l'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 2 marzo 2018)** l'uso della sala suddetta viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato **il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 17.00** presso il Comando della Polizia Municipale della Città di Spoleto. La durata sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.

8. Le domande presentate prima dell'approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.

9. L'utilizzo non sarà consentito prima delle ore 9.00 e non potrà protrarsi oltre le ore 23:00. Fra l'utilizzo di un partito e l'altro sarà osservato un intervallo di almeno 20 minuti.

10. Si applica il comma 6 di cui all'articolo 2 (Disposizioni generali).

Art. 2. Disposizioni generali

1. E' vietata la propaganda e la pubblicità politica ed elettorale contenente prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

2. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione - venerdì 2 febbraio 2018 - ovvero dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:

a) è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda inerenti la **propaganda diretta** (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale); è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni (artt.1-9 Legge 4 aprile 1956 n.212);

b) è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt.3-4 della Legge 4 aprile 1956 n.212);

c) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);

d) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);

e) è vietata l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;

f) sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi (art.1 Legge 4 aprile 1956 n.212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 20);

g) è consentita l'esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, purché l'autorizzazione alla affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (artt.1-9 Legge 4 aprile 1956 n.212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);

h) è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;

i) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni,.....), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati elettorali; pertanto, mentre si ritiene proibita l'installazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema elettorale, si ritengono ammissibili le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico sia in luogo pubblico, purché muniti di autorizzazione (art.6 Legge 4 aprile 1956 n.212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 21);

l) è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose) (art.6 Legge 4 aprile 1956 n.212);

m) è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (vele-auto pubblicitarie) (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 22);

n) è vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico (e cioè vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili), mentre ne è consentita la distribuzione (art.6 Legge 4 aprile 1956 n.212); **durante lo svolgimento dei comizi, si ritiene opportuno stabilire come, nella zona interessata dal comizio, tale distribuzione possa essere effettuata esclusivamente dai promotori del comizio stesso e dai loro simpatizzanti;**

o) **nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni sono vietati** i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 Legge 4 aprile 1956 n.212);

p) **nel giorno destinato alla votazione**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9 Legge 4 aprile 1956, n.212); i rappresentanti di lista sono però autorizzati a portare un bracciale od altro distintivo ove è riprodotto esclusivamente ed unicamente il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentato (elezioni provinciali o comunali) e per le elezioni europee il bracciale o distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata, e quindi non è consentito apporre all'interno del distintivo foto di candidati o altri simboli al di fuori di quelli prescritti (Parere Prefettura di Perugia-UTG 12 giugno 2004);

q) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.29 Legge 25 marzo 1993 n.81, art.3 della Legge 10 dicembre 1993 n.515).

3. Si precisa che il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali, dispone che in periodo di elezioni, e quindi dal giorno 18 gennaio 2018, le affissioni di propaganda elettorale in qualunque forma effettuate, in conformità della legge n.212/1956 e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità così come dai diritti sulle pubbliche affissioni se eseguite direttamente dagli interessati.

4. **Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione** e quindi a partire da sabato 17 febbraio 2018, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 Legge 22 febbraio 2000 n.28, Nota della Prefettura di Perugia-UTG n.502 del 07.01.2013).

5. **Dal 30° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi da venerdì 2 febbraio 2018, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore di cui all'art.18 del TU 18 giugno 1931 n.773 (art.7 Legge 24 aprile 1975 n.130); si ritiene, comunque, opportuno che gli interessati, per ogni tipo di manifestazione relativa alla propaganda elettorale anche non soggette ad autorizzazioni, diano comunque preavviso almeno 24 ore prima al Sindaco del Comune di Spoleto e al Commissariato di P.S. di Spoleto, fornendo anche copia del materiale di propaganda eventualmente oggetto di distribuzione.

Art. 3. Comizi

1. Le **piazze** dove potranno essere allestiti i palchi per lo svolgimento dei **comizi elettorali** sono le seguenti:

a) PIAZZA DELLA LIBERTÀ ad eccezione di domenica 4 febbraio 2018 (CARNEVALE 2018) e domenica 11 febbraio (Mercato dell'Antico) - con palchetto di mt 2,00 x 2,00 messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale - ;

b) PIAZZA GARIBALDI - con palchetto di mt 2,00 x 2,00 messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale - ;

c) PIAZZA DONATORI DEL SANGUE,

d) PIAZZALE FLAMINIO di SAN GIACOMO,

e) PIAZZA di SAN GIOVANNI DI BAIANO (Zona Via A. de Gasperi).

2. Al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi nel medesimo luogo, l'utilizzo delle piazze del presente paragrafo sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, **tassativamente a mano**, al Comando della Polizia Municipale in Piazza Garibaldi **non prima del terzo giorno** antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, **od almeno 48 ore prima il manifestarsi dell'evento**.

3. A tal fine il comando è aperto tutti i giorni, ad eccezione di domeniche e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

4. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio che non potrà eccedere le due ore. Ogni partito o gruppo politico non può prenotare per il medesimo giorno più di una delle piazze sopra indicate, come nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle piazze di che trattasi.

5. Nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale

6. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione dell'uso di tali piazze per l'ultimo giorno di campagna elettorale è mercoledì 28 febbraio 2018 ore 12.00.

7. Per l'ultimo giorno di campagna elettorale - venerdì 2 marzo 2018 - l'uso delle medesime piazze viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato il **giorno 28 febbraio 2018 alle ore 17.00** presso il Comando di Polizia Municipale. La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.

8. Ciascun comizio avrà la durata non superiore a due ore e il palco non potrà essere occupato ulteriormente, anche se l'inizio del comizio abbia subito ritardo. Per il giorno di chiusura della campagna elettorale (venerdì 2 marzo 2018) la durata di ciascun comizio non dovrà superare la durata di un'ora e mezza. Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito o gruppo politico, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per due comizi in tutta la durata della campagna elettorale.

9. Le domande presentate prima dell'approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.

10. I comizi potranno tenersi anche:

a) in luoghi aperti diversi da quelli sopra indicati pur se non debitamente attrezzati;

b) in teatri, palazzetti e palestre di proprietà comunale, compatibilmente con i calendari sportivi e/o altri impegni assunti e nel rispetto del tariffario vigente;

c) in altri luoghi, sia chiusi che aperti, autorizzati per manifestazioni pubbliche.

10. Si stabilisce di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

11. I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9.00 e protrarsi oltre le ore 23.00. Nell'ultima settimana, da sabato 24 febbraio 2018 a venerdì 2 marzo 2018, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.00. Fra un comizio e il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 20 minuti.

12. L'attività propagandistica di che trattasi dovrà svolgere in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale.

13. I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona interessata.

14. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei o parate.

15. Le manifestazioni musicali di propaganda, festivals dei partiti nelle pubbliche piazze, non possono superare la durata delle due ore. Sarà consentita una durata maggiore soltanto nel caso in cui la piazza stessa non venga richiesta per comizi da parte di altri partiti.

16. E' fatto divieto, anche se il fatto avviene in occasione delle mostre fotografiche e documentarie, di installare in luoghi pubblici tabelloni di contenuto propagandistico concernente direttamente o indirettamente temi di discussione politica.

17. Il transito e la sosta durante lo svolgimento dei comizi in PIAZZA GARIBALDI è vietato, ad eccezione dei veicoli autorizzati; in PIAZZA DELLA LIBERTA' verrà predisposta una corsia di scorrimento.

Art. 4. Uso altoparlanti, Giornali parlanti, Cine Giornali

1. Gli altoparlanti fissi possono essere utilizzati nei pubblici comizi all'aperto per ampliare la voce dell'oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località in cui avviene il comizio stesso

2. La pubblicità fonica a mezzo di autoveicoli (uso di altoparlanti in movimento) è consentita, previa autorizzazione del dirigente comandante - presentando apposita istanza, **tassativamente a mano**, al Comando della Polizia Municipale **almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento**; a tal fine il comando è aperto tutti i giorni, ad eccezione di domeniche e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00- e soltanto per il **preannuncio del nome dell'oratore, dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e succintamente dell'argomento del comizio stesso e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**. Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi. Qualora la propaganda elettorale venga svolta sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto di Perugia. (art. 7 Legge 24 aprile 1975 n.130 e art. 49 comma 4 DPR 16 settembre 1996 n.610)

3. Gli altoparlanti in movimento non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.

4. I giornali parlanti devono essere preavvertiti presentando apposita comunicazione, **tassativamente a mano**, al Comando della Polizia Municipale in Piazza Garibaldi non prima del terzo giorno antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento. A tal fine il comando è aperto tutti i giorni, ad eccezione di domeniche e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

5. Si applica il comma 6 di cui all'articolo 2 (Disposizioni generali).

6. Per ogni partito o gruppo politico, la diffusione del giornale parlante potrà avvenire una sola volta al giorno **nel medesimo sito** e limitatamente alla durata di mezz'ora (compresi in questa gli eventuali brani musicali), negli orari dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Nella stessa località, nel caso di concomitanza tra comizi e "giornali parlanti", ha la precedenza il comizio.

7. Quanto stabilito all'articolo 3 (COMIZI) si applica per quanto compatibile anche ai cine-giornali.

8. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale, le domande di autorizzazione dovranno essere rivolte al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto.

Art. 5. Uso delle Postazioni Fisse (Gazebo)

1. Nel centro storico, così come individuato nel PRG vigente del Comune di Spoleto, non saranno rilasciate autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti ossia presentando istanza presso lo sportello unico per le attività produttive in piazza della genga - secondo gli orari di

ufficio -, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n.212 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri. Qualora non sia possibile assicurare, per difficoltà logistiche, a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio.

2. I GAZEBO autorizzati possono essere utilizzati esclusivamente come luogo d'incontro e devono essere chiusi nei quattro lati.

3. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24.00 di venerdì 2 marzo 2018, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse.

Art. 6. Uso delle Postazioni Mobili

1. La postazione mobile autorizzata si configura come tavolino con eventuale copertura sovrastante e apertura nei quattro lati; tale postazione non è fissata stabilmente al suolo.

2. Nel centro storico, così come individuato nel PRG vigente, è disponibile un solo luogo - PIAZZA GARIBALDI **di fianco al monumento**- dove installare una postazione mobile per la propaganda elettorale **che non deve in alcun modo occupare totalmente l'attraversamento pedonale**.

3. Nella zona "**Piazza della Vittoria e Via Cacciatori delle Alpi**" l'ubicazione delle suddette postazioni mobili sarà localizzata:

- davanti cabina V.U.S.-Piazza Vittoria;
- davanti Ex Caserma Vigili del Fuoco-Via Cacciatori delle Alpi;
- posizione centrale Via Cacciatori delle Alpi;
- posizione finale Via Cacciatori delle Alpi;

4. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, presentando domanda al **servizio entrate in via del municipio** [orario d'ufficio] fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n.212 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri.

5. L'utilizzo delle localizzazioni di cui ai commi precedenti, sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, **tassativamente a mano**, al Comando della Polizia Municipale in Piazza Garibaldi non prima del terzo giorno antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell'evento.

6. A tal fine il comando è aperto tutti i giorni, ad eccezione di domeniche e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

7. Ogni partito o gruppo politico non può prenotare per il medesimo giorno più di una delle postazioni indicate al comma 2 e al comma 3 del presente articolo, come nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle localizzazioni di che trattasi.

8. Nel caso di concomitanza di istanze per le postazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale venerdì 2 marzo 2018.

9. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione per l'ultimo giorno di campagna elettorale è mercoledì 28 febbraio ore 12.00.

10. Per l'ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì 2 marzo 2018, l'uso di tali siti viene assegnato, in mancanza di un accordo tra le parti, con sorteggio che verrà effettuato il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 17.00 presso il Comando di Polizia Municipale.

11. Le domande presentate prima dell'approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.

12. Il posizionamento delle postazioni mobili non potrà essere antecedente le ore 9.00 e protrarsi oltre le ore 20.00.

13. Nel caso di concomitanza con i comizi, anche se prenotati successivamente alla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la postazione mobile medesima, la suddetta postazione mobile dovrà essere smantellata un'ora prima dell'ora stabilita di inizio del comizio.

14. E' consentito l'apposizione di bandiere e manifesti dei partiti e dei movimenti politici, finalizzate ad identificare la titolarità della postazione medesima.

15. Sopra al tavolino della postazione mobile è possibile posare solo il materiale oggetto di distribuzione.

16. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24.00 di venerdì 2 marzo 2018, non sarà più possibile posizionare le postazioni mobili di che trattasi.

Art. 7. Uso dei Pannelli Pubblicitari Mobili

1. L'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili può avvenire solo se in movimento, **fatto salvo le soste di carattere tecnico**; nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.

2. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956 n.212, a partire dalle ore 00.01 di sabato 3 marzo 2018 sino al termine delle operazioni di voto (domenica 4 marzo 2018, ore 23.00).

Art. 8. Regole per attività di comunicazione del Comune di Spoleto durante il periodo elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

INDICE

<u>Disciplinare di propaganda elettorale.....</u>	<u>1</u>
<i>Art. 1. Utilizzo locali di proprietà comunale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2. Disposizioni generali.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3. Comizi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Uso altoparlanti, Giornali parlanti, Cine Giornali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5. Uso delle Postazioni Fisse (Gazebo).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6. Uso delle Postazioni Mobili.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7. Uso dei Pannelli Pubblicitari Mobili.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8. Regole per attività di comunicazione del Comune di Spoleto durante il periodo elettorale.....</i>	<i>7</i>
<i>INDICE.....</i>	<i>7</i>